

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Si rende noto che le certificazioni che i **sostituti di imposta** dovranno rilasciare a lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta (a titolo d'acconto o di imposta) - da consegnare ai diretti interessati entro il 28 febbraio 2015 - dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, **entro il 7 marzo 2015**.

Sono tenuti all'invio i sostituti di imposta che nel 2014 hanno corrisposto:

- 1) somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988;
- 2) contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.

Il modello da inviare all'Agenzia si compone dei seguenti quadri:

- 1) **Frontespizio**, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- 2) **Quadro CT**, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) **Certificazione Unica 2015**, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È facoltà dei sostituti d'imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si rammenta infine, per completezza informativa, che per ogni certificazione unica non trasmessa o trasmessa tardivamente o in maniera errata è prevista una sanzione di euro 100.

A cura di:
Dott. Simone Maria d'Arcangelo
Ufficio Affari economici Agis
Tel. 06 88473380
simone.darcangelo@legalmail.it